

Scrittura privata

avente ad oggetto

Contratto di prestazione ex Art. 2222 Cod. Civ ed Art. 409 n° 3 c.p.c.

tra

la **Fondazione Orchestra Regionale delle Marche**, con sede ad Ancona, in Piazza Cavour n° 23, in persona del legale rappresentate in carica, Dott.ssa Patrizia Casagrande, nata a Senigallia il 29/10/1951 CF CSGPRZ51R69I608V, e residente a Senigallia, in Via Podesti n° 167/A (di seguito, per brevità, la "**FORM**")

– da una parte –

e

il **Dott. Renato Pasqualetti** nato a Macerata il 21 agosto 1947, Codice Fiscale PSQRNT47M21E783Z, e residente a Macerata, in Via Crescimbeni n. 58, (di seguito, per brevità, denominato anche il "**Collaboratore**"),

– dall'altra parte –


nel seguito congiuntamente anche le "**Parti**"

premessato che:

a) le parti si rendono reciprocamente atto che la Form è una fondazione che esercita, attraverso la gestione di un complesso orchestrale stabile a carattere professionale, l'attività di (a.1) realizzazione, in conto proprio e con continuità, di programmi di produzione e di distribuzione musicale nonché (a.2) collaborazione (cosiddetto c/to terzi) con altri teatri e con istituzioni assimilate per la rappresentazione di opere liriche e la produzione di manifestazioni musicali;

b) la Fondazione prende atto del rinnovo dei propri organi di amministrazione in ragione della scadenza dei termini di mandato previsti dallo Statuto;

c) entro tale specifico contesto, si inserisce l'esigenza di procedere all'affidamento di un incarico avente ad oggetto il coordinamento degli organi della FORM finalizzata al migliore funzionamento degli stessi;



d) presso la Form non è possibile individuare alcuna figura che possa sopperire alle esigenze previste per l'espletamento della suddetta attività e pertanto occorre avvalersi di un collaboratore esterno;

e) il Dott. Renato Pasqualetti ha maturato l'esperienza necessaria per l'incarico in oggetto durante i mandati di Presidente della FORM, ed ha espresso la propria disponibilità ad accettare tale incarico;

f) il Dott. Renato Pasqualetti dichiara che non svolge e non svolgerà per il periodo del presente accordo, attività che si pongano in concorrenza o comunque in conflitto con l'attività della Form;

g) il Dott. Renato Pasqualetti dichiara, che percepisce pensione dall'anno 2010, e dichiara la sussistenza di tutti i presupposti di diritto;

h) le parti danno espressamente atto che si tratta di attività di collaborazione autonoma, senza alcun vincolo di subordinazione, resa nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte di un Ente rientrante nelle previsioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e che, pertanto, è escluso dalla disciplina di cui all'art. 2 del Dlgs 81/2015;

tanto premesso, le Parti

convengono e stipulano

quanto segue.

Art. 1

Premesse.

1.1. Le premesse che precedono (nel seguito, le "**Premesse**") costituiscono parte essenziale ed integrante del presente contratto (nel seguito, il "**Contratto**").

1.2. Le medesime premesse costituiscono guida ermeneutica alla condotta che le parti pongono in essere ai fini dell'esecuzione del presente contratto.

Art. 2

Oggetto

2.1. Il Dott. Renato Pasqualetti assumerà l'incarico di "**Professionista-Collaboratore**" della Form (di seguito l'Incarico) e svolgerà – in regime di autonomia e salva l'osservanza degli obblighi di coordinamento strettamente

indispensabili ai fini del raggiungimento degli obiettivi sottesi alla collaborazione le cui modalità di assolvimento verranno sempre concordate tra le parti – le seguenti attività:

2.1.1. collaborazione con il Presidente e Cda per il migliore funzionamento degli organi della stessa;

2.1.2. collaborazione con il Presidente e Cda nella verbalizzazione delle riunioni di Assemblee e Cda;

2.1.3. collaborazione con il Presidente e Cda per il migliore coordinamento degli stessi con la Direzione Artistica e i dipendenti amministrativi;

2.2. Le parti si rendono reciprocamente atto che è compresa – nell'elencazione di cui al comma che precede – ogni altra attività preparatoria ovvero complementare o comunque strumentale all'esatto svolgimento delle attività sopra descritte.

Art. 3

Modalità di svolgimento dell'incarico

3.1. Il Collaboratore espletterà l'Incarico con la necessaria diligenza e secondo gli standards qualitativi adeguati alla natura della prestazione richiestagli.

3.2. L'Incarico sarà reso dal Collaboratore in piena autonomia, salva l'osservanza degli obblighi di coordinamento, con ogni competente struttura di Form ovvero di parti terze interessate, nella misura strettamente indispensabile ai fini del raggiungimento degli obiettivi sottesi alla collaborazione le cui modalità di assolvimento verranno sempre concordati tra le parti.

3.3. Le parti si riservano di stabilire di comune accordo le modalità di coordinamento della prestazione, fermo rimanendo che il collaboratore dovrà organizzare autonomamente la propria attività lavorativa.

3.4. Data la natura personale dell'Incarico, il Collaboratore non potrà farsi sostituire da altre persone nello svolgimento del suo ruolo professionale

Art. 4

Impegni ed obblighi del Professionista

4.1. Il Professionista si impegna a prestare la propria attività professionale, senza vincolo di subordinazione, né di orario, al di fuori di ogni organizzazione di tipo

gerarchico o disciplinare, con autonomia di mezzi e di organizzazione, per il perseguimento degli obiettivi di espletamento delle funzioni.

4.2. Il Professionista si impegna a svolgere la propria attività con la diligenza e l'assiduità necessarie ed opportune, fornendo inoltre alla Form la propria collaborazione su aspetti che dalla stessa gli siano eventualmente sottoposti, sempre che siano rientranti nell'ambito dell'incarico professionale per tutto il periodo di vigenza del presente Contratto.

4.3. Il Professionista terrà costantemente informata la Form in merito allo svolgimento dell'Incarico e comunicherà alla stessa ogni inconveniente che possa significativamente incidere sulla sua prestazione e sull'Incarico.

Art. 5

Impegni ed obblighi della Form

5.1. La Form presterà la propria collaborazione al Professionista in modo da rendere agevole a quest'ultimo svolgere l'Incarico.

5.2. La Form fornirà al Professionista tutte le informazioni, i dati e/o i documenti che ritenga necessari od utili per la corretta esecuzione dell'Incarico di cui al presente Contratto.

Art. 6

Tempi di svolgimento dell'Incarico

6.1. Per tutta la durata del presente Contratto, il Professionista dedicherà all'Incarico tutto il tempo necessario allo svolgimento dello Stesso, senza alcun vincolo di orario.

6.2. Resta salva, in ogni caso, la facoltà delle Parti di concordare per iscritto specifici programmi di attività che comportino impegni aggiuntivi al normale impegno richiesto per lo svolgimento dell'Incarico.

6.3. Verificandosi tale ultima ipotesi, il compenso sarà determinato di comune accordo fra le parti. In nessun caso il Professionista potrà pretendere compensi per attività aggiuntive, se non a seguito di accordo scritto fra le parti.

Art. 7

Condizioni Economiche

7.1. A titolo di corrispettivo per l'attività, la Form si impegna a corrispondere allo stesso, per la durata del contratto, un compenso di Euro 7.200,00 (settemiladuecento,00) (nel seguito il "**Corrispettivo**"), oltre eventuali oneri fiscali applicabili alla fattispecie.

7.2. Le Parti si danno atto che il Corrispettivo è stato pattuito dopo attenta analisi di tutte le componenti che concorrono a determinare il valore ed il contenuto della prestazione del Professionista e deve intendersi comprensivo di qualsiasi indennità, beneficio, compenso previsto dalla legge o dalle consuetudini.

Art. 8

Responsabilità delle Parti

8.1. Nell'ambito dello svolgimento dell'Incarico, il Professionista svolgerà la sua prestazione con la dovuta diligenza e secondo adeguati livelli qualitativi.

8.2. In particolare, il Professionista sarà tenuto a rendere l'Incarico nel rispetto delle direttive e delle linee guida fissate dalla Form, cooperando con la stessa e verificando il conseguimento degli obiettivi.

8.3. La Form dovrà impartire al Professionista tutte le istruzioni ed indicazioni che ritenga utili ovvero necessarie per una miglior esecuzione dell'Incarico, senza con ciò, tuttavia, limitare in alcun modo l'autonomia del Professionista il quale dispone e risponde in modo esclusivo della propria organizzazione e del risultato dell'opera prestata.

Art. 9

Riservatezza

9.1. Il Professionista si obbliga a mantenere, durante tutto il periodo di vigenza del presente Contratto, nonché anche dopo il termine del rapporto, a qualunque causa dovuto, la più stretta riservatezza nei riguardi di terzi rispetto alle informazioni di cui lo stesso sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento del Contratto.

9.2. Tale impegno di riservatezza include, ma senza tassativa limitazione, le informazioni su piani commerciali, finanziari e di marketing, sulle politiche di sviluppo e ogni altra informazione relativa all'attività della Form. Documenti, scritti e materiale di qualsiasi genere, compresi appunti personali su atti o fatti riguardanti l'attività di Direzione Artistica prevista dal presente Contratto dovranno essere conservati con la massima attenzione e riconsegnati alla Form alla cessazione del rapporto.

Art. 10

Durata del Contratto

10.1. Il presente Contratto entra in vigore a far data dalla sottoscrizione.

10.2. La decorrenza economica e la durata del contratto è fissata fino al 30.09.2018, come indicato nelle premesse.

10.3. Resta convenuto che la Form ed il Professionista potranno recedere in qualsiasi momento (per giusta causa) dandone comunicazione scritta all'altra parte con un preavviso di trenta giorni.

Art. 11

Privacy e trattamento dati personali

11.1. Le parti si dichiarando reciprocamente consapevoli dei diritti e degli obblighi di legge scaturenti dal D.Lgs. n° 196/03 e s.m.i. in tema di protezione dei dati personali.

11.2. In relazione a quanto sopra, con la sottoscrizione del presente contratto, le parti autorizzano, reciprocamente, il trattamento di ogni dato nella misura funzionale all'assolvimento di quanto oggetto del programma negoziale oggetto del presente contratto.

Art. 12

Legge applicabile e foro

12.1. E' espressamente convenuto tra le parti che il presente Contratto deve intendersi disciplinato esclusivamente dalla legge italiana.

12.2. Le parti convengono la giurisdizione del Giudice italiano ed in particolare la competenza del Tribunale Ordinario di Ancona per ogni controversia scaturente dall'interpretazione ed esecuzione ovvero ancora validità ed efficacia del presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.

06/10/2017

Ancona, _____

FORM

DOTT. RENATO PASQUALETTI

Renato Pasqualetti